



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 80 del 16/07/2003**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2003, n. 978

Delibera G.R. 1162 del 08.08.2002 "Compartecipazione alla spesa farmaceutica - Regolamentazioni". Riconoscimento esenzione totale dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica ai soli invalidi per servizio appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria.

L'assessore Regionale alla Sanità e Servizi Sociali, sulla base dell'Istruttoria espletata dall'ARES d'intesa con l'Ufficio n. 6 del Settore, confermata dal Dirigente del medesimo, dal Direttore Generale dell'Agenzia Sanitaria Regionale e dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1162 del 08/08/2002 la Giunta Regionale ha reintrodotto la compartecipazione alla spesa farmaceutica prevedendo idonee garanzie per i. soggetti socialmente più deboli, ed in particolare esenzioni totali e parziali dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica.

La esenzione totale dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica è stata riservata, tra gli altri, ai grandi invalidi per servizio che, a nonna di legge, si identificano in quelli ascrivibili alla 1<sup>a</sup> categoria.

La Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.), gruppo regionale e sezione provinciale di Lecce, con ripetute note e, successivamente, presentando distinti ricorsi avverso il provvedimento regionale sia al TAR Puglia sede di Bari che al TAR Puglia sede di Lecce, hanno rivendicato il diritto all'esenzione totale dalla spesa farmaceutica anche per gli invalidi ascritti dalla II alla VIII categoria, in funzione della ritenuta totale equiparazione degli invalidi di guerra.

Con ordinanza n. 941/2002, la 1<sup>a</sup> sezione del TAR di Bari pronunciava la seguente ordinanza: "Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini del riesame dell'atto gravato previa acquisizione del parere dell'Unione ricorrente". "In ottemperanza alla suddetta decisione del TAR il Direttore Generale dell'ARES, su mandato del Presidente della Giunta Regionale, ha convocato il Comm. Mauro Cirillo, presidente regionale dell'Unione Nazionale Mutilati per Servizio, per la riunione relativa al prescritto parere.

Nella riunione, avvenuta il giorno 10/01/2003 presso la sede dell'ARES; la parte pubblica ha acquisito la nota prot. n. 8103 del 10/01/03, a firma del presidente regionale dell'U.N.M.S., contenente osservazioni afferenti l'oggetto del contendere e la richiesta di estendere il beneficio dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica anche agli invalidi per servizio dalla II alla VIII categoria, al pari degli invalidi di guerra.

Pertanto, in esecuzione dell'ordinanza del TAR riesaminato l'atto gravato alla luce del parere espresso dall'U.N.M.S., si conferma il provvedimento impugnato, non essendoci automatica e totale equiparazione legislativa fra gli invalidi di servizio e gli invalidi di guerra, così come da sentenza del Consiglio di Stato n. 46/93 e del TAR di Lecce n. 64/03.

## COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa sul Bilancio Regionale. Ai Sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 17/99 e le spese derivanti dal presente atto sono contenute nei limiti del F.S.R. ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e non producono oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni.

Il Dirigente

Uff. Assistenza Farmaceutica

Dr. Enrico Manno

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, co. 4 lettera d) della L.r. 4.2.1997 n. 7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;

## LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio n. 6 dal Dirigente del Settore Sanità, e dal Direttore Generale dell'ARES;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

Di approvare la relazione riportata in narrativa, qui richiamata per costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di confermare la esenzione totale dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica, di cui alla delibera di Giunta Regionale 1162 del 08/08/2002, per i grandi invalidi per servizio (1<sup>a</sup> categoria), con esclusione degli invalidi per servizio dalla II alla VIII categoria;

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

---